

ANCORA INTERVENTI SUL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

di *Pietrangelo Jaricci*

Con l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Governo era stato delegato a provvedere per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

Conseguentemente, con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, veniva approvato il Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il successivo 16 settembre.

Ai sensi del 4° comma del ricordato art. 44, entro due anni dalla data di entrata in vigore del codice potevano essere apportate correzioni ed integrazioni che l'applicazione pratica rendesse necessarie od opportune.

Tali interventi correttivi sono stati, poi, disposti con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e con successivo d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Non è certamente questa la sede per assoggettare a critica il nuovo codice, sotto molteplici aspetti decisamente deludente, che, nonostante le "toppe introdotte nella redazione finale è invece un testo disarmonico, con vistosi buchi, contraddizioni e terminologie oscure

perché risultanti da affrettati ritocchi di mani diverse” (così F. Merusi, *La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti*, Bologna, 2012, 137).

Intendiamo qui soltanto porre in risalto che, pur in presenza della esplicita prescrizione portata dal citato 4° comma del d.lgs. n. 69 del 2009, si registrano ancora oggi inserimenti ed aggiustamenti da parte del legislatore.

Il riferimento è al recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80), in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con l’art. 52 di detto decreto (che ha, tra l’altro, sostituito l’art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) sono state, infatti, apportate, al 4° comma, modificazioni agli artt. 23, 1° comma; 87, 2° comma, lett. c); 116, 1° e 4° comma; 133, 1° comma, lett. a), n. 6, del codice del processo amministrativo.

Pur non trattandosi di inserimenti di particolare rilevanza, riteniamo auspicabili interventi di ben altra consistenza che rendano il nuovo codice meglio rispondente alle esigenze di giustizia del cittadino, assicurando così una “tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.